

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**N. 317 DEL 25/10/2011

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: <u>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO D'UFFICIO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE SCHIRRA VIRGILIO A DECORRERE DAL 21.03.2012 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 20.03.2012).</u>
--

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il Sig. Schirra Virgilio nato il 20.03.1946, dipendente di questa Azienda in qualità di ausiliario specializzato a tempo indeterminato, il 20/03/2011 ha compiuto il 65° anno di età, per cui dovrà essere collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera a) del CCNL, stipulato il 1° settembre 1995;

Considerato che, con Legge n. 122 del 30 Luglio 2010, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 30/07/2010, in sostituzione delle ormai note "finestre" periodiche, dall'01/01/2011 è stata introdotta una cosiddetta "finestra mobile";

Che, l'art. 12, comma 1, lettera a) della succitata Legge, fissa la decorrenza del pensionamento di vecchiaia trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

Che, al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;

ACCERTATO che il succitato dipendente alla data del 20/03/2011 ha maturato il requisito anagrafico, previsto dalle vigenti norme che disciplinano i trattamenti pensionistici di vecchiaia, nonché quello contributivo già acquisito alla maturazione dei quindici anni di contribuzione, per cui, ai sensi del suindicato art. 12, comma 1, lettera a) della Legge 122/2010, la decorrenza della finestra d'uscita da considerare è quella del 21/03/2012;

VERIFICATO che il sunnominato dipendente a tutt'oggi non ha prodotto istanza di trattamento in servizio entro i termini previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO, per i suesposti motivi, di dover risolvere il rapporto di lavoro, d'ufficio, della dipendente in oggetto, con diritto a pensione, a decorrere dal 21.03.2012, ultimo giorno di servizio il 20.03.2012, per raggiunti limiti di età;

VISTO il D.P.R. n. 761/79;

VISTO il D. Lgs. n. 503/92;

VISTA la Legge n. 724/94;

VISTA la Legge n. 247/07

VISTA la Legge n. 122/10

VISTA la Legge n. 148/11.

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di risolvere il rapporto di lavoro, d'ufficio, per raggiunti limiti di età, del dipendente Sig. Schirra Virgilio, nato il 20.03.1946, dipendente di questa Azienda in qualità di ausiliario specializzato a tempo indeterminato, ai sensi art. 12, comma 1, lettera a della Legge 122/2010, a decorrere dal 21.03.2012 (ultimo giorno di servizio 20.03.2012);
2. Di incaricare i competenti Uffici del Servizio Amm.ne del Personale degli adempimenti conseguenti al presente atto per quanto concerne lo stato giuridico, il rapporto economico ed il procedimento per l'attribuzione del trattamento di pensione e di fine servizio.

Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale
Dr. Luciano Oppo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dr.ssa Antonina Daga

